



*Convegno «Progetti regionali a favore dei disturbi specifici
dell'apprendimento... Quale futuro?»*

La scuola alla luce delle modifiche legislative regionali da cui nascono i progetti a favore degli alunni con DSA e bisogni educativi speciali

Dott. Sandro Silvestri

Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto

Mestre, 12 dicembre 2013

- LR 16 2010
- L 170 2010 → Linee Guida MIUR 2011
- Accordo Stato Regioni → DGRV 2723 2012
- Accordo Stato Regioni 2013 - riconoscimento precoce dei casi sospetti di DSA
↳ Protocollo USR-Regione
- BES - nuovi scenari



L.170 2010

- Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi
- Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia
- E' compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1



DGRV 2723 2012

- Diagnosi tempestiva (entro 6 mesi) e aggiornata al passaggio del ciclo scolastico
- Titolari al rilascio sono le Unità Multidisciplinari S.D.E.E.
(che convalidano anche le diagnosi rilasciate da privati - entro 30 giugno 2014)
- Condizioni per i Servizi Privati per l'iscrizione nell'elenco degli abilitati al rilascio diagnosi
- Modello di diagnosi che contiene le informazioni necessarie per stilare la programmazione educativa e didattica
- Il percorso diagnostico viene attivato dopo la messa in atto da parte della scuola degli interventi educativo-didattici . Gli interventi educativo-didattici devono essere oggetto di una specifica relazione che la scuola consegna alla famiglia richiedente



Dalla diagnosi al profilo di funzionamento

Stato degli apprendimenti:

1. Lettura
2. Scrittura (ortografia, espressione scritta, grafia)
3. Comprensione del testo
4. Calcolo
5. Metodo di studio

Profilo di funzionamento nelle aree:

- cognitive
- linguistiche e metafonologiche
- visuo-spaziali
- motorio-prassiche
- attentiva
- mnestiche
- Situazione affettivo-relazionale (autostima, motivazione, competenze relazionali con i pari e gli adulti)



Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA

di cui all'art. 7, c.1, della Legge 8 ottobre 2010 , n. 170

- individuazione degli alunni che presentano difficoltà significative di lettura, scrittura o calcolo
- attivazione di percorsi didattici mirati al recupero di tali difficoltà
- segnalazione dei soggetti “resistenti” all'intervento didattico



Linee guida MIUR 2011

Le Linee guida stabiliscono che ogni docente, per sé e collegialmente, durante le prime fasi degli apprendimenti scolastici cura con attenzione l'acquisizione dei prerequisiti fondamentali e la stabilizzazione delle prime abilità relative alla scrittura, alla lettura e al calcolo, ponendo contestualmente attenzione ai segnali di rischio in un'ottica di prevenzione ed ai fini di una segnalazione.



Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA

- È compito della scuola individuare i casi per i quali il potenziamento è risultato inefficace e che presentano caratteristiche più probabilmente compatibili con un sospetto di DSA.
- Per questi ultimi verrà predisposta dalla scuola una comunicazione scritta per i familiari, riportante le difficoltà/potenzialità osservate nel percorso di apprendimento e potenziamento. Nella scuola dell'infanzia la segnalazione assume carattere di eccezionalità



Protocollo di intesa per le attività di identificazione precoce dei casi sospetti di DSA

- La rilevazione delle difficoltà di apprendimento nell'ambito del terzo anno di scuola dell'infanzia e nel primo anno della scuola primaria avviene con l'utilizzo di specifici schemi di osservazione ed è accompagnata da attività di recupero mirato
- La comunicazione ai Servizi avviene con modelli standardizzati



BES - Direttiva 27 dicembre 2012

- L'area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali e richiede una speciale attenzione da parte della scuola.
- Comprende problematiche diverse classificabili in tre sottocategorie:
 - 1) **Disabilità - L.104/92**
 - 2) Disturbi evolutivi specifici
 - 3) Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale
- La sottocategoria disturbi evolutivi specifici comprende:
 - a) **Disturbi specifici di apprendimento (DSA) - L.170/2010**
 - b) Deficit di linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria, deficit di attenzione ed iperattività (ADHD)
 - c) Funzionamento intellettivo al limite (al confine tra disabilità e disturbo specifico)



Nota 7802 del 6 giugno 2013 dell'USR Veneto

Va sostenuto il principio della collegialità della presa in carico da parte dell'intero consiglio di classe delle persone affidate alla scuola (la “cura educativa” citata nella CM e nella Direttiva) con conseguente affidamento al Consiglio di Classe del compito esclusivo di riconoscimento degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, eventualmente anche sulla base di documentazione clinica fornita dalla famiglia, per i quali è il Consiglio stesso a deliberare l'eventuale adozione e la durata del Piano Didattico Personalizzato, che quindi può avere anche carattere temporaneo.



Nota MIUR 22 novembre 2013

Distinzione tra:

- ordinarie difficoltà di apprendimento
- difficoltà permanenti
- disturbi di apprendimento che hanno carattere permanente e base neurobiologica

Soltanto quando i Consigli di classe o i team docenti siano concordi nel valutare l'efficacia di ulteriori strumenti - in presenza di richieste dei genitori accompagnate da diagnosi (che però non hanno dato diritto alla certificazione di disabilità) o nel caso di difficoltà non meglio specificate - questo potrà indurre all'adozione di un piano personalizzato, con eventuali misure compensative e/o dispensative, e quindi alla compilazione di un Piano Didattico Personalizzato